

COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Città Metropolitana di Milano



Area Ambiente e Sviluppo Economico

Via Viquarterio, n. 1 – 20090 Pieve Emanuele - Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA 04239310156

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI APPEZZAMENTI DI TERRENO DESTINATI AD ORTI PER ANZIANI.

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento i criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli orti sociali di proprietà del Comune di Pieve Emanuele.

ART. 2 FINALITÀ

Al fine di fornire ai cittadini uno spazio di socializzazione oltreché di produzione amatoriale di prodotti agricoli, l'Amministrazione comunale può provvedere alla costruzione di orti in aree urbanizzate compatibili in base al PGT e regolamento edilizio. I lotti di terreno destinati ad orti per anziani di dimensioni di circa 80 mq cadauno vengono assegnati dal Comune tramite bando pubblico. La gestione dell'orto agli assegnatari avviene tramite la stipula di convenzione per la concessione d'uso per un periodo di tre anni rinnovabili.

ART. 3 CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE

I criteri generali per l'assegnazione in gestione degli orti sociali sono:

- Essere cittadini e cittadine di Pieve Emanuele da almeno 2 anni, in pensione di età non inferiore ai 60 anni.
- L'assegnazione degli orti è subordinata alla presentazione di una domanda indirizzata al Comune a seguito di Bando.
- Non potrà comunque essere assegnato il terreno a chi fruisce di altro orto. Ogni nucleo familiare, anche costituito da più pensionati, avrà in gestione un solo appezzamento di terreno. Si precisa che per nucleo familiare si intende anche una convivenza di fatto, con stato di famiglia separato.
- I criteri di priorità, con l'attribuzione del punteggio relativo, devono essere indicati nel bando elaborato dal Funzionario. Parimenti devono essere indicati i titoli di precedenza, da applicarsi in caso di parità di punteggio.
- Eventuali orti non assegnati ai soggetti di cui sopra, potranno essere assegnati ad Associazioni /comitati/gruppi di cittadini residenti a Pieve Emanuele che presentino progetto a scopo educativo e/o sociale. Il progetto presentato all'attenzione dell'Assessore e del Funzionario all'ecologia dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale.

ART. 4 BANDI

Il Comune provvede all'assegnazione degli orti disponibili a seguito di apposito bando di assegnazione con il quale rende noto ai cittadini i requisiti per l'accesso alla graduatoria e per l'assegnazione dell'orto.

La graduatoria ha durata triennale; il bando di assegnazione viene indetto pertanto ogni 3 anni.

Entro tale periodo qualora si verifichi la disponibilità di orti e non vi fossero richiedenti utilmente posizionati nella graduatoria in essere è data facoltà di avviare le procedure per l'indizione di nuovo bando di assegnazione

ART. 5 ASSEGNAZIONE ORTI

L'assegnazione degli orti spetta al Comune sulla base di una graduatoria scritta elaborata dal Funzionario incaricato.

L'orto non può essere dato in affitto o ceduto a terzi.

L'assegnatario deve provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto.

I familiari possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento ma il loro contributo non deve essere sostitutivo della presenza e del lavoro dell'assegnatario.

L'assenza prolungata andrà comunicata dall'assegnatario ai componenti del Comitato oppure direttamente all'Ufficio Ecologia.

ART. 6 OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO

L'assegnatario si impegna a:

- Mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso sotto il profilo ambientale;
- Non costruirvi o installarvi manufatti di alcun genere (capanne e simili);
- Non tenervi animali di alcun genere in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento d'igiene;
- Non accendere fuochi di alcun genere;
- Non usare pesticidi, diserbanti e antiparassitari e altri prodotti simili pericolosi per l'uomo e per l'ambiente;
- Non scaricare materiali inquinanti, né lavarvi auto, motocicli ecc ...;
- Non piantare alberi;
- Tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni (viottoli, fossi di scorrimento acqua, ecc.);
- Incentivare forme di raccolta differenziata in accordo col Comune (es. utilizzo delle compostiere);
- Privilegiare forme di coltivazione biologica.
- Non commercializzare i prodotti, pena la revoca dell'assegnazione.

Ciascun assegnatario sosterrà in proprio le spese per la gestione dell'orto.

I prodotti ricavati dalla coltivazione dell'orto, pur non potendo essere commercializzati, resteranno di proprietà dell'assegnatario. I frutti pendenti dovranno essere raccolti dall'assegnatario dell'appezzamento ove ricadono.

Essendo l'appezzamento di terreno attrezzato per le finalità cui è adibito, si fa divieto di depositare nell'area altri oggetti non ammessi.

ART.7 ESCLUSIVITÀ

L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dall'assegnatario.

Non può in alcun modo essere ceduto o dato in affitto.

Per documentati motivi di salute o per ferie la coltivazione può essere sospesa o consentita a favore di una persona di fiducia dell'assegnatario per un periodo massimo di 3 mesi in casi di malattia, 2 mesi in caso di vacanze.

In tal caso il nominativo e il periodo devono essere comunicati preventivamente all'ufficio comunale competente.

ART.8 PERDITA DEL DIRITTO DI ASSEGNAZIONE

Gli assegnatari che abbiano lasciato l'orto in stato di abbandono, o mal coltivato o distolto dal fine per cui è stato assegnato o ceduto a terzi, per un periodo di mesi 6 decadono dall'assegnazione. Inoltre l'assegnazione si risolve di diritto:

- Per mancato pagamento del canone annuo entro il termine fissato dall'atto di concessione dell'apposito regolamento tariffario;
- Con il decesso dell'assegnatario. In tal caso l'orto può essere volturato ad un parente purché abbia i requisiti richiesti dal presente regolamento, in caso contrario è comunque data facoltà ai congiunti di continuare l'attività fino al raccolto, pagando la quota di canone annuo in proporzione al periodo di occupazione.
- Quando questi trasferisca in altro Comune la propria residenza.
- In caso di rinuncia dell'assegnatario;
- In caso di elevazione di 2 sanzioni nel corso di un anno solare per inottemperanza delle disposizioni del presente regolamento.
- In caso di vendita dei prodotti agricoli.

La dichiarazione di decadenza è stabilita dal Funzionario dopo aver sentito le eventuali contro deduzioni della parte interessata.

Gli estranei non possono accedere agli orti senza l'assegnatario, mentre è consentito l'accesso ai familiari dell'assegnatario stesso.

ART.9 COMITATO DEGLI ASSEGNATARI

Gli assegnatari degli appezzamenti, riuniti in assemblea convocata dall'Amministrazione Comunale, eleggono, a maggioranza degli assegnatari presenti, un Comitato per la gestione degli orti composto da n. 3 rappresentanti.

Il Comitato ha durata triennale e può essere rinnovato.

E' compito del Comitato:

- mantenere i rapporti tra i singoli assegnatari e l'Amministrazione comunale;
- segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria.

ART.10 VIGILANZA

Gli assegnatari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune, personale dell'ufficio ecologia, agenti di polizia locale per effettuare le opportune verifiche.

Sono inoltre autorizzati ad accedere per i controlli gli Agenti Accertatori certificati dal Comune.

Copia delle chiavi delle parti comuni verrà consegnata dall'ufficio tecnico del Comune al Comitato.

Gli assegnatari hanno l'obbligo di vigilare e segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti al Referente del Comitato.

ART. 11 — INTERVENTI DEL COMUNE

Il Comune potrà favorire forme di incentivazione delle coltivazioni biologiche, corsi per il compostaggio, fiere ed esposizione dei prodotti agricoli ed altre iniziative promozionali.

Inoltre potrà vietare alcune forme di coltivazione se ritenute infestanti.

ART. 12 RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità civile o penale in relazione ad eventuali danni o incidenti a persone o cose che dovessero avvenire all'interno degli orti assegnati.

Gli assegnatari sono tenuti a presentare regolare denuncia presso le autorità locali qualora si verificano atti di vandalismo, furti o danneggiamenti.

Art. 13 - CANONE ANNUO

Nell'ambito della programmazione finanziaria la Giunta Comunale fisserà la misura del canone annuale per l'assegnazione dell'orto, fornitura acqua compresa.

ART. 14 — NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti.

Art. 15 - SANZIONI

La violazione delle norme previste dell'art. 6 del presente regolamento comporta una sanzione amministrativa da 50 a 150 euro.

L'applicazione delle sanzioni per inottemperanza agli obblighi del presente regolamento sarà a cura del corpo di polizia locale e degli agenti accertatori ecologici. E' inoltre fatto obbligo al Comitato di cui all'Art. 9, riferire al Comune in ordine ad ogni circostanza significativa in merito alla gestione e controllo degli orti.

ALLEGATO 1

Criteri guida per l'elaborazione del bando e del punteggio.

Elementi da considerare:

- A) Requisito base essere pensionati e/o casalinghe di età non inferiore agli anni 60;
- B) Età del richiedente;
- C) Situazioni segnalate dai servizi sociali;

La tabella dei punteggi sarà inserita nel bando.

